

CONVENZIONE TRA IL SYNDICAT AUTONOME VALDÔTAIN DES TRAVAILLEURS (SAVT) E L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE, DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DENOMINATO “OBSERVATOIRE SUR LES POLITIQUES ET LA SITUATION SOCIO ÉCONOMIQUE DE LA VALLÉE D'AOSTE”

TRA

L'Ente Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs (di seguito denominato SAVT), codice fiscale 80006820072, con sede in Via. G. Carrel 4 – 11100 Aosta, nella persona del Sig. Claudio Albertinelli, Segretario generale e Legale rappresentante dell'organizzazione

E

l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070 e P.IVA 01040890079, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, di seguito nominata “Università”, nella persona della Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 106, del 19 dicembre 2025

Premesso

- a) che il SAVT ha tra i suoi fini la difesa e la promozione degli interessi culturali, morali, sociali, economici e professionali dei lavoratori della Valle d'Aosta e il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro;
- b) che l'Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all'articolo 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- d) che nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con enti locali e soggetti istituzionali regionali e transfrontalieri, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- e) che le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

(Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

Il SAVT affida all'Università una consulenza che ha come obiettivo:

a) la redazione di un Rapporto annuale sulla situazione economico-sociale della Valle d'Aosta, di seguito Rapporto, adottando una prospettiva comparata con l'andamento registrato nelle regioni del Nord Italia, e comprensivo di un approfondimento sul quadro delle strategie di policy attuate e programmabili. Nello specifico, il Rapporto annuale si articolerà nelle seguenti macro-aree:

1. Demografia
2. Lavoro
3. Dati macroeconomici
4. Imprese
5. Credito e prezzi
6. Sanità
7. Scuola
8. Turismo
9. Bilanci della Regione

Il Rapporto sarà integrato da un focus tematico su una specifica area di policy, la cui individuazione sarà definita congiuntamente dal SAVT e dai responsabili scientifici all'avvio del ciclo della consulenza volto alla predisposizione dei singoli rapporti annuali (*deliverable*);

b) l'organizzazione di un evento annuale dedicato alla presentazione e alla discussione dei risultati dello studio, oggetto del Rapporto e del focus tematico.

Articolo 3

(Durata e calendario delle attività)

L'attività richiesta avrà la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, prorogabile con scambio di note tra la Parti contraenti, prima della scadenza dell'Accordo stesso. Tale proroga non prevede alcun aumento del compenso previsto dalla

presente Convenzione.

Eventuali variazioni rispetto a quanto sopra indicato, dipendenti da circostanze non prevedibili al momento della stipula della presente convenzione, dovranno essere previamente concordate tra le Parti, mediante scambio di note.

Le attività di cui all'articolo 2 saranno realizzate sulla base di un calendario concordato tra le parti.

Le Parti si riservano la facoltà di concordare, in relazione a quanto indicato all'articolo 2, momenti di confronto e/o verifica graduale delle attività necessarie alla realizzazione del progetto.

Articolo 4

(Impegni dell'Università)

A tal fine, l'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica, tramite il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche, individuando quale responsabile scientifico dell'iniziativa il Prof Patrik Vesan docente di ruolo dell'Università. In particolare, l'Università si impegna a:

- a) garantire il puntuale svolgimento delle attività e consegnare i *deliverable* stabiliti dall'articolo 2, lettera a);
- b) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico;
- c) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, salvo consenso scritto del SAVT;
- d) collaborare all'organizzazione degli eventi di cui all'articolo 2, lettera b), calendarizzandolo nella settimana lavorativa, nella fascia oraria dalle 09.00 alle 18.00 all'interno degli spazi concessi dall'Ateneo presso il nuovo Polo, sito in Via Monte Vodice ad Aosta;
- e) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con il SAVT considerando che le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta.

Articolo 5

(Impegni del SAVT)

Il SAVT si impegna a mettere a disposizione dell'Università, l'eventuale documentazione funzionale alla realizzazione delle attività affidate.

Il SAVT assicura il coordinamento dei rapporti con l'Università in relazione alle attività da

svolgere, individuando, quale referente dell'iniziativa il Sig. Claudio Albertinelli.

Il SAVT si impegna a mettere a disposizione una risorsa umana per la prima raccolta e sistematizzazione dei dati al fine di coadiuvare il lavoro dei professori universitari coinvolti.

Il SAVT organizzerà, in collaborazione con l'Università, gli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) della presente Convenzione.

Articolo 6 **(Corrispettivo)**

Per l'espletamento delle attività previste agli articoli 2 e 4, il SAVT corrisponderà all'Università un compenso annuo di euro 17.000,00/00 (diciassettemila/00), oltre IVA ad aliquota ordinaria, per un totale di euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) oltre IVA ad aliquota ordinaria, sul triennio di riferimento (2026-2027-2028).

Sono previsti dei costi fissi che l'Ateneo dovrà sostenere indipendentemente dalla predisposizione dei deliverables nelle scadenze previste quantificati in complessivi euro 5.034,75. Tale importo rientra nel budget concordato (quindi euro 51.000,00 oltre IVA ad aliquota ordinaria).

L'importo non sarà soggetto a variazioni per tutta la durata del contratto ed è altresì comprensivo di eventuali spese di viaggio e trasferta del referente scientifico o dei titolari degli incarichi dell'attività in oggetto.

Il pagamento sarà corrisposto dal SAVT in tre rate, da corrispondersi rispettivamente (entro 30 giorni) a seguito della consegna dei relativi *deliverables* stabiliti dall'articolo 2, lettera a).

Le fatture dovranno essere intestate a:

SAVT - SYNDICAT AUTONOME VALDÔTAÎN DES TRAVAILLEURS

Via G. Carrel 4 - 11100 AOSTA

C.F. 80006820072

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, mediante il bollettino PagoPA, allegato alla fattura attiva che verrà trasmesso dall'Università, entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione.

La fatturazione dovrà essere emessa secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, quindi in forma elettronica.

Articolo 7

(Obblighi tracciabilità flussi finanziari)

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, l'Università si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Convenzione, sia attivi da parte dell'Azienda che passivi verso l'Università, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche; tali conti sono soggetti agli obblighi di comunicazione indicati nella successiva lettera f) di questo articolo;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;
- e) in caso di nuove accensioni – anche rispetto al conto i cui estremi identificativi sono stati indicati all'articolo 7 della presente Convenzione – e di variazione dei conti dedicati, a comunicare al SAVT gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti e comunque ogni modifica ai dati trasmessi;
- f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento, salvi restando i casi di integrazione automatica dei contratti e delle convenzioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010.

Articolo 8

(Trattamento dei dati)

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del SAVT può essere contattato al seguente indirizzo: Alessandro Medori - medori@studiolegale46bis.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Articolo 9

(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente Convenzione, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10

(Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le spese sostenute.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 12

(Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tale ipotesi, l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006. A tal fine l'Università trasmetterà apposito bollettino PagoPA al SAVT che dovrà essere liquidato entro trenta giorni.

Letta, approvata e sottoscritta

Per il SAVT – Il Segretario generale Claudio Albertinelli

Per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice - Prof.ssa Manuela Ceretta